



Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 83/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7490 — Macquarie/Wren House/E.On Spain) ⁽¹⁾	1
--------------	--	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 83/02	Tassi di cambio dell'euro	2
2015/C 83/03	Decisione della Commissione, del 10 marzo 2015, che designa i siti cui è assegnato il marchio del patrimonio europeo nel 2014	3

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2015/C 83/04	Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India	4
--------------	---	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2015/C 83/05	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7517 — Hebei Iron & Steel Group / DPH / Duferco International Trading Holding) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	15
--------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7490 — Macquarie/Wren House/E.On Spain)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 83/01)

Il 2 marzo 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7490. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

10 marzo 2015

(2015/C 83/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0738	CAD	dollari canadesi	1,3566
JPY	yen giapponesi	130,29	HKD	dollari di Hong Kong	8,3326
DKK	corone danesi	7,4516	NZD	dollari neozelandesi	1,4729
GBP	sterline inglesi	0,71280	SGD	dollari di Singapore	1,4889
SEK	corone svedesi	9,1849	KRW	won sudcoreani	1 206,66
CHF	franchi svizzeri	1,0703	ZAR	rand sudafricani	13,1869
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	6,7236
NOK	corone norvegesi	8,6395	HRK	kuna croata	7,6153
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 060,34
CZK	corone ceche	27,285	MYR	ringgit malese	3,9786
HUF	fiorini ungheresi	307,92	PHP	peso filippino	47,554
PLN	zloty polacchi	4,1368	RUB	rublo russo	65,9838
RON	leu rumeni	4,4465	THB	baht thailandese	35,100
TRY	lire turche	2,8375	BRL	real brasiliano	3,3690
AUD	dollari australiani	1,4034	MXN	peso messicano	16,6847
			INR	rupia indiana	67,4205

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2015****che designa i siti cui è assegnato il marchio del patrimonio europeo nel 2014**

(2015/C 83/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 dicembre 2014 il panel europeo ha trasmesso alla Commissione la sua relazione sul processo di selezione dei siti ai fini dell'assegnazione del marchio del patrimonio europeo nel 2014. Tenendo conto delle raccomandazioni del panel, la Commissione dovrebbe designare i siti cui assegnare il marchio.
- (2) A norma dell'articolo 15 della decisione n. 1194/2011/UE, ciascun sito a cui viene assegnato il marchio dovrebbe essere controllato periodicamente al fine di verificare che esso continui a rispettare i criteri nonché il progetto e il piano di lavoro presentati al momento della candidatura,

DECIDE:

Articolo unico

Il marchio del patrimonio europeo è assegnato al cuore dell'antica Atene (Grecia), all'abbazia di Cluny (Francia), all'Archivio della Corona di Aragona (Spagna), all'Unione di Lublino (Polonia), ai siti della Pace di Vestfalia (Germania), alla Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (Portogallo), alla Costituzione del 3 maggio 1791 (Polonia), al castello di Hambach (Germania), alla Carta dell'abolizione della pena di morte (Portogallo), alla Residencia de Estudiantes (Spagna), alla Kaunas del periodo 1919-1940 (Lituania), all'Ospedale partigiano Franja (Slovenia), alla casa di Robert Schuman (Francia), al Museo casa Alcide De Gasperi (Italia), ai cantieri navali storici di Danzica (Polonia) e al Parco del memoriale del picnic paneuropeo (Ungheria).

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2015

Per la Commissione

Tibor NAVRACSICS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 303 del 22.11.2011, pag. 1.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India

(2015/C 83/04)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India sono oggetto di sovvenzioni e causano pertanto un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 26 gennaio 2015 da Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH e Saint-Gobain PAM España SA («i denuncianti») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale).

2. Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), di seguito denominato «il prodotto in esame».

3. Asserzione di sovvenzioni

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame, originario dell'India («il paese interessato»), attualmente classificato con i codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

Dagli elementi di prova *prima facie* presentati dal denunciante risulta che i produttori del prodotto in esame dell'India hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo indiano e dai governi degli Stati indiani di Gujarat, Jharkhand, Rajasthan e del Bengala occidentale.

Le sovvenzioni sono costituite, tra l'altro, da

- trasferimento diretto di fondi effettivo e potenziale, per esempio: prestiti concessi nell'ambito dello Steel Development Fund, garanzie sui prestiti concesse dalla Banca centrale dell'India, sovvenzioni a titolo del Programma di sviluppo tecnologico e di dimostrazione, promozione della R&S nel settore siderurgico, regime di sovvenzioni in conto interessi (Stato del Gujarat), assistenza nell'ambito di programmi per l'infrastruttura di base (stato del Gujarat), assistenza per la creazione di strutture comuni (Stato del Gujarat) e agevolazione della procedura di acquisto dei terreni (Stato del Rajasthan);

⁽¹⁾ GUL 188 del 18.7.2009, pag. 93.

- rinuncia o non riscossione di oneri tributari altrimenti dovuti, per esempio: i regimi *Special Economic Zones Scheme*, *Export Oriented Units Scheme*, *Focus Product Scheme*, *Focus Market Scheme*, *Duty Free Import Authorisation scheme*, *Export Promotion Capital Goods Scheme*, *Duty Drawback Scheme*, *Advance Authorisation Scheme*, *Incremental Exports Incentivisation Scheme*, l'esenzione dall'imposta sull'elettricità (governo del Gujarat), l'esenzione dell'imposta sull'elettricità e altri vantaggi fiscali (governo del Gujarat), l'esenzione dall'imposta sulle vendite e lo sgravio dell'IVA (governo del Gujarat) e l'esenzione dall'IVA stabilita nella legge sull'IVA dallo Stato del Bengala occidentale nel 2003;
- fornitura di beni e servizi per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato, ad esempio: concessione di diritti di estrazione di carbone e di minerale di ferro (governo indiano e Stato del Jharkhand) e fornitura di terreni (Stato del Rajasthan);
- incarico e/o ordine del governo indiano a un organismo privato, per esempio: fornitura di minerale di ferro a elevato grado di purezza per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato e trasferimento diretto di fondi nell'ambito del programma di crediti all'esportazione (*Export Credit Scheme*).

La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre sovvenzioni eventualmente scoperte nel corso dell'inchiesta.

Secondo la denuncia i suddetti regimi sono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo indiano o di amministrazioni regionali o altri enti pubblici e conferiscono un vantaggio ai beneficiari. Secondo la denuncia, tali sistemi sarebbero condizionati dall'utilizzo di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o dipendenti dall'andamento delle esportazioni, e/o limitati a particolari imprese o gruppi di imprese e/o prodotti e/o regioni e sarebbero quindi specifici e compensabili.

4. **Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità**

I denunciati hanno fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e/o sono aumentate in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova adottati dai denunciati indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, che hanno compromesso gravemente l'andamento generale e la situazione occupazionale di quest'ultima.

5. **Procedura**

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se le importazioni sovvenzionate abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso affermativo l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.

Il governo indiano è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.

5.1. **Procedura di determinazione delle sovvenzioni**

I produttori esportatori⁽¹⁾ del prodotto in esame del paese interessato e le autorità del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

⁽¹⁾ Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

a) Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni richieste nell'allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l'Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio compensativo applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di sovvenzione stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione ⁽¹⁾.

b) Margine di sovvenzione individuale per le società non inserite nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di sovvenzione individuale. I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di sovvenzione individuale devono richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di sovvenzione individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per essi tale margine qualora, ad esempio, il numero di produttori esportatori fosse così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non si terrà conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi di sovvenzioni compensabili determinati nelle circostanze di cui all'articolo 28 del regolamento di base.

5.1.2. *Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta* ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto in esame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti oggetto del presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse, fornendo alla Commissione le informazioni richieste nell'allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.2. *Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta*

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori dell'Unione ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell'Unione o ai produttori rappresentativi dell'Unione e alle associazioni note di produttori dell'Unione, vale a dire a:

- Saint-Gobain PAM
- Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH
- Saint-Gobain PAM España SA

(¹) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(²) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione della sovvenzione.

— Duktus Rohrssysteme Wetzlar GmbH

— Tiroler Rohre GmbH

— Jindal Saw Italia SpA

I produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione sopraindicati dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse.

I produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione non elencati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse, per manifestarsi e chiedere un questionario.

5.3. **Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione**

Qualora venga accertata l'esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 31 del regolamento di base, se l'adozione di misure antisovvenzioni sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all'inchiesta le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.

5.4. **Altre comunicazioni scritte**

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.5. **Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta**

Le parti interessate che si sono manifestate nei termini di cui sopra possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6. **Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza**

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a trasmettere tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo e-mail valido e assicurarsi che l'indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro che è controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi validi per le comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-DCIT-INDIA-SUBSIDY@ec.europa.eu
TRADE-DCIT-INDIA-INJURY@ec.europa.eu

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7. Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, il quale funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, le sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso causale e l'interesse dell'Unione. Tale audizione si terrà di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>

8. **Calendario dell'inchiesta**

A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

9. **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

ALLEGATO I

<input type="checkbox"/>	Versione «a diffusione limitata» ⁽¹⁾
<input type="checkbox"/>	Versione «consultabile da tutte le parti interessate»
(barrare la casella corrispondente)	

AVVISO DI APERTURA DI UN PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI TUBI DI GHISA DUTTILE (DETTA ANCHE GHISA A GRAFITE SFEROIDALE) ORIGINARI DELL'INDIA

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI ESPORTATORI DELL'INDIA

Il presente modulo è destinato ad aiutare i produttori esportatori dell'India a fornire le informazioni richieste ai fini del campionamento di cui al punto 5.1.1. dell'avviso di apertura.

La versione «Limited» («a diffusione limitata») e la versione «For inspection by interested parties» («consultabile da tutte le parti interessate») devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla società:

Ragione sociale	
Indirizzo	
Referente	
E-mail	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato nella valuta di conto della società nel periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014 per le vendite (vendite all'esportazione nell'Unione per ciascuno dei 28 Stati membri⁽²⁾, separatamente e in totale e vendite sul mercato interno) di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) quali definiti nell'avviso di apertura nonché il peso o il volume corrispondente. Indicare la valuta utilizzata.

		Tonnellate	Metri	Valore nella valuta di conto Specificare la valuta utilizzata
Vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri e in totale, del prodotto in esame fabbricato dalla società	Totale:			
	Nome di ciascuno Stato membro ⁽¹⁾			
Vendite sul mercato interno del prodotto in esame fabbricato dalla società				

⁽¹⁾ Aggiungere altre righe se necessario.

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato in conformità dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

⁽²⁾ I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il legame con la società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto in esame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto in esame.

Ragione sociale e ubicazione della società	Attività	Legame

4. ALTRE INFORMAZIONI

Fornire qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. MARGINE DI SOVVENZIONE INDIVIDUALE

La società dichiara che, nel caso in cui essa non venga selezionata per essere inclusa nel campione, desidera ricevere un questionario e altri moduli da compilare per chiedere un margine di sovvenzione individuale, in conformità del punto 5.1.1., lettera b), dell'avviso di apertura.

Sì

No

6. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società viene selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non voler essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società di quanto sarebbero state se avesse collaborato.

Firma del funzionario autorizzato:

Nome e qualifica del funzionario autorizzato:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; hanno la veste giuridica di associati; l'una è il datore di lavoro dell'altra; una persona qualsiasi possiede, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

ALLEGATO II

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Versione «a diffusione limitata» ⁽¹⁾ |
| <input type="checkbox"/> | Versione «consultabile da tutte le parti interessate» |
| | (barrare la casella corrispondente) |

AVVISO DI APERTURA DI UN PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI TUBI DI GHISA DUTTILE (DETTA ANCHE GHISA A GRAFITE SFEROIDALE) ORIGINARI DELL'INDIA

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad aiutare gli importatori indipendenti a fornire le informazioni richieste ai fini del campionamento di cui al punto 5.1.2 dell'avviso di apertura.

La versione «Limited» («a diffusione limitata») e la versione «For inspection by interested parties» («consultabile da tutte le parti interessate») devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla società:

Ragione sociale	
Indirizzo	
Referente	
E-mail	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale della società in EUR, nonché il fatturato e il peso o il volume delle importazioni nell'Unione ⁽²⁾ e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dall'India, nel periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014, di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) quali definiti nell'avviso di apertura.

	Tonnellate	Metri	Valore in EUR
Fatturato totale della società in EUR			
Importazioni del prodotto in esame nell'Unione dall'India			
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto in esame dall'India			

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato in conformità dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

⁽²⁾ I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto in esame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto in esame.

Ragione sociale e ubicazione della società	Attività	Legame

4. ALTRE INFORMAZIONI

Fornire qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società viene selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non voler essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società di quanto sarebbero state se avesse collaborato.

Firma del funzionario autorizzato:

Nome e qualifica del funzionario autorizzato:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; hanno la veste giuridica di associati; l'una è il datore di lavoro dell'altra; una persona qualsiasi possiede, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7517 — Hebei Iron & Steel Group / DPH / Duferco International Trading Holding)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 83/05)

1. In data 3 marzo 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽¹⁾ del Consiglio. Con tale operazione le imprese Hebei Iron & Steel Group («HBIS», Cina) Duferco Participations Holding S.A («DPH», Lussemburgo) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Duferco International Holding («DITH» Lussemburgo) mediante acquisto di quote. DITH è attualmente controllata da DPH.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Hebei Iron&Steel Group (HBIS): produzione e vendita di prodotti siderurgici;
- Duferco Participations Holding S.A (DPH): società di holding che detiene varie attività comprese quelle nel settore siderurgico;
- Duferco International Holding (DITH): commercio e distribuzione senza stoccaggio di prodotti siderurgici.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7517 — Hebei Iron & Steel Group / DPH / Duferco International Trading Holding, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT